



ODG

N. 48

Rischi del sistema maggioritario

Presentato dal Consigliere regionale:

GRIMALDI MARCO (primo firmatario)

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 26-09-2019

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

collegato alla pdcn n. 10 "Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 Costituzione e dell'articolo 29 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 'Norme sul referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo', abrogazione parziale delle disposizioni in materia elettorale contenute nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 con particolare riferimento agli articoli 1 commi 2, 3 e 4; 3 comma 2; 4 comma 2; 14 comma 1; 17 comma 1; 18 bis commi 1, 1 bis, 2 bis, 3, 3.1, 3 bis; 19 commi 1, 2, 4, 5; 20 comma 1; 21; 22 commi 1, 2; 24 comma 1; 30 comma 1; 31 commi 1, 2, 3, 4, 5; 48 comma 1; 53 comma 1; 58 comma 2; 59 bis commi 1, 2; 68 comma 3; 69; 71 comma 1; 77 comma 1; 81 commi 2, 3; 83; 83 bis; 84; 85; 86 commi 1, 2; 106 comma 1; D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533; articoli 1 commi 2, 2 bis, 2 ter, 4; 2; 9 commi 2, 4, 4 bis; 10 commi 5 e 6; 11 commi 1, 3; 14 commi 1, 2; 16 comma 1; 16 bis; 17; 17 bis; 19 comma 2; Legge 27 maggio 2019, n. 51, articoli 3 commi 1, 2 e Legge 3 novembre 2017, n. 165, articoli 3 commi 1, 2, 6 relativamente all'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale nei Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
degli articoli 87 e 103 del Regolamento interno*

OGGETTO: *Rischi del sistema maggioritario*

Premesso che:

- dal 2017, in Italia è in vigore un sistema elettorale misto, in base alla legge 3 novembre 2017, n. 165 (il cosiddetto "*Rosatellum bis*"), che sostituisce la precedente legge elettorale 6 maggio 2015, n. 52, nota come "*Italicum*" (valida solo per la Camera dei deputati) e la previgente legge n. 270 del 21 dicembre 2005 (nota come "legge Calderoli" o "*Porcellum*", in vigore per il Senato della Repubblica, non abrogata dall'*Italicum*), ambedue soggette a pronunce di parziale incostituzionalità da parte della Corte costituzionale;
- il provvedimento racchiude in sé alcune caratteristiche dei sistemi maggioritari e altre dei sistemi proporzionali;

- la “legge Rosato” (dal nome del suo relatore) prevede infatti che il 37% dei seggi sia attribuito secondo il sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre il 61% viene ripartito mediante un sistema proporzionale e il 2% restante è riservato al voto per corrispondenza delle circoscrizioni estero;
- la soglia di sbarramento è del 3% per quanto riguarda le singole liste e del 10% per le coalizioni, che di fatto sono state reintrodotte senza la presenza però del voto disgiunto: la preferenza espressa a un partito vale per il proporzionale e va direttamente al candidato nel collegio, i voti poi espressi solo al candidato vengono ripartiti in maniera proporzionale tra i vari partiti che appoggiano quel candidato;
- all’interno delle coalizioni, le liste che non raggiungono l’1% dei voti non vengono conteggiate nel computo totale; allo stesso tempo, una lista posizionata tra l’1% e il 3% non elegge parlamentari, ma i voti che ottiene, invece di essere persi, sono ripartiti in maniera proporzionale tra le liste della sua coalizione che hanno superato la soglia di sbarramento;
- non è previsto alcun premio di maggioranza;
- per quanto riguarda la parte maggioritaria della legge elettorale, l’Italia è stata suddivisa alla Camera in 232 collegi uninominali, compresi i 6 riservati al Trentino a 1 alla Valle d’Aosta;
- per il Senato i collegi sono 116, di cui sempre 6 per il Trentino e 1 per la Valle d’Aosta;
- il candidato in corsa che risulta essere il più votato, viene automaticamente eletto in Parlamento;
- il restante dei seggi viene attribuito pescando in base ai voti ottenuti nei listini dei collegi proporzionali; ogni listino può essere formato da un minimo di due fino a un massimo di quattro nomi, dove vige la quota di genere in base alla quale nessun sesso può superare il 60% dei candidati presentati.

Rilevato che:

- un’eventuale abrogazione della quota proporzionale dell’attuale sistema porterebbe dunque da un sistema “misto” a una legge elettorale totalmente maggioritaria, con l’elezione dei parlamentari solo in collegi uninominali e dunque una determinazione dei seggi simile a quella dei sindaci;

- come noto, il sistema maggioritario assegna alla coalizione che ha ottenuto più voti un numero non proporzionale di seggi, ma più alto, inducendo così i partiti a unirsi in coalizioni per avere maggiori possibilità di vincere;
- un sistema elettorale fortemente maggioritario, tuttavia, rischia di ridurre il Parlamento a un organo di mera ratifica delle decisioni governative, alterando l'intero equilibrio dei poteri e la natura stessa del rapporto tra governo e Parlamento;
- questo metodo, inoltre, non rappresenta l'esatta fotografia dell'elettorato italiano, caratterizzato ormai da anni da almeno tre poli che si contendono l'egemonia, e rischia di incentivare l'astensionismo di chi voterebbe i partiti "minori";
- i dati sull'astensionismo mostrano un fenomeno in continua crescita: dall'astensionismo del 6,6% degli elettori alle politiche del 1976, si è in tempi recenti arrivati alla non partecipazione al voto di circa un elettore su cinque;
- alla politiche del 2018 si è astenuto il 27% degli elettori, un triste record storico;
- il dato delle ultime elezioni europee del 26 maggio 2019 mostra una percentuale di astensionismo 43,71% (21.476,672 astenuti su 49.129.601 elettori), in crescita rispetto alla precedente tornata del 2014.

Il Consiglio regionale

esprime un parere fortemente negativo nei confronti di ogni proposta volta a introdurre in Italia un sistema elettorale totalmente maggioritario.